



NEWSLETTER #01 2018
PM CONSULENZE



#01 | Pensare in modo connesso
2018 | per raggiungere l'obiettivo.



#01

EDITORIALE



NEWSLETTER #01 2018
PM CONSULENZE

Tra i vari fenomeni da registrare nell'anno appena concluso è doveroso citare quello delle criptovalute, fenomeno che si basa sulla tecnologia Blockchain. La capitalizzazione di mercato ha segnato una crescita esponenziale; le monete si scambiano all'interno di un contesto virtuale, estremamente volatile e caratterizzato da ampi margini di rischio.

Le criptovalute sono uno strumento di investimento (al momento forse più speculazione che investimento) e come tale si pone la questione della loro contabilizzazione.

Tra i vari aspetti di incertezza, in primis, quelli riferiti al quadro normativo. Le peculiarità legate alla natura di questo asset finanziario non consentono una trascrizione che sia globalmente condivisa. Se da un lato possiamo affermare con certezza che non si tratta di "liquidità", dall'altro pervengono valutazioni differenti. La definizione, ad oggi, non può dirsi univoca.

In Svizzera, per il Codice delle Obbligazioni e per la Finma sono le criptovalute da considerarsi Titoli. Tale valutazione ci permette di ricondurre la tassazione delle criptovalute in capo ai privati, sia da un profilo patrimoniale che reddituale.

L'ammontare delle valute alternative concorrerebbe infatti alla formazione della sostanza imponibile; mentre relativamente ai redditi, il plusvalore realizzato dall'attività di trading, verrebbe considerato quale realizzo di sostanza privata pertanto, di principio, esente.

Dobbiamo però prestare particolare attenzione laddove il contribuente venisse attratto dal fisco nella definizione di "commerciante professionale in titoli". In questo caso i redditi sconterebbero una regolare imposizione e andrebbero inoltre considerati gli aspetti previdenziali dell'attività accessoria, con il conseguente versamento di contributi AVS.

Restiamo a disposizione per una consulenza personalizzata e per agevolare la compilazione della vostra dichiarazione d'imposta.

Paolo Morel
paolo.morel@pmconsulenze.ch



#01

NOVITÀ FISCALI SVIZZERE



NEWSLETTER #01 2018
PM CONSULENZE

La detenzione di partecipazioni in società svizzere da parte di soggetti residenti all'estero. Aspetti di pianificazione fiscale internazionale.

Scopo del presente articolo è quello di valutare i profili fiscali della detenzione di partecipazioni in società di capitali di diritto svizzero (SA, SAGL) da parte di soggetti residenti all'estero.

Aspetto fondamentale da considerare è la qualifica del soggetto detentore delle partecipazioni. Quest'ultimo potrà essere una persona fisica o una persona giuridica (società di capitali).

Le conseguenze fiscali di tale aspetto rilevano soprattutto con riferimento alla successiva distribuzione della ricchezza accumulata dalla società svizzera tramite lo svolgimento del proprio business in territorio elvetico, ossia i dividendi.

L'esame del diritto comunitario e delle CDI siglate dalla Svizzera con i paesi comunitari ci permettono di valutare la convenienza fiscale della detenzione di partecipazioni.

Le CDI, strutturate sul modello OCSE, prevedono che lo stato della fonte (società svizzera erogante i dividendi) possa prelevare una trattenuta alla fonte sui dividendi in uscita. Quest'ultima non può eccedere un determinato tasso sancito dalla stessa CDI (con l'Italia il 15%).

In aggiunta ricordiamo che la Svizzera applica la direttiva europea c.d. "madre-figlia" la quale prevede l'esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita.

Ne discende quindi che la detenzione di partecipazioni in società di capitali svizzere da parte di società di capitali straniere è fiscalmente più efficiente rispetto alla detenzione da parte di una persona fisica. Quest'ultima non potendo beneficiare del regime "madre-figlia" si troverà incisa in Svizzera dall'aliquota convenzionale del 15%. Oltre a questo, il dividendo percepito sarà soggetto a tassazione nel paese di residenza della persona fisica secondo la legislazione propria di tale paese.

Il collega Marco Martini, nel suo articolo, ci illustra le conseguenze con riferimento alle persone fisiche residenti in Italia.

Nella prossima Newsletter verrà approfondita la direttiva "madre-figlia" con particolare riferimento ai requisiti di forma per beneficiare di tale regime.

Stefano Bassan
stefano.bassan@pmconsulenze.ch



#01

NOVITÀ FISCALI SVIZZERE



NEWSLETTER #01 2018
PM CONSULENZE

Svizzera - conseguenze dello scambio automatico di informazioni (SAI) sulle autodenunce (esenti da pena)

L'AFC ha comunicato la sua presa di posizione quanto alle conseguenze dello scambio automatico di informazioni fiscali sull'autodenuncia esente da pena (art. 258, 261, 265a e 269 seg. LT, Art. 175, 178, 181a, 186 seg. LIFD).

Premesso che è onere dell'amministrazione fiscale cantonale competente verificare se le condizioni siano soddisfatte, anche in relazione al fatto che l'autorità fiscale fosse già o meno al corrente degli omessi elementi imponibili di reddito e sostanza, l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni ritiene che "gli elementi imponibili oggetto di SAI dovranno essere considerati come noti a partire al più tardi dal 30 settembre 2018".

Ne deriva che la denuncia spontanea degli stessi non potrà più considerarsi spontanea a decorrere da tale data.

Per i medesimi elementi oggetto di scambio solo dopo il 2017 e i fattori imponibili che pervengano da Stati i quali applicheranno il SAI in un secondo tempo "tale regola vale, per analogia, a partire dal 30 settembre dell'anno in cui lo scambio di dati avrà luogo per la prima volta".

Resta inteso che i fattori imponibili generati da altre fonti, rispettivamente le altre condizioni dell'autodenuncia restano indipendenti dai termini menzionati.

A complemento, si riportano i tre presupposti principali della procedura in esame - la quale consente al contribuente di autodenunciarsi senza incorrere in sanzioni ma solo in un recupero dell'imposta sottratta comprensiva degli interessi di ritardo - (I) il contribuente denunci, per la prima volta, spontaneamente la sottrazione d'imposta, (II) il fisco non era a conoscenza della sottrazione, (III) il contribuente collabora alla determinazione dell'ammontare d'imposta sottratta e si impegna a pagarla.

Restiamo a completa disposizione per valutare singole fattispecie e seguirvi tempestivamente nella procedura di denuncia spontanea.

Marco Martini
marco.martini@pmconsulenze.ch



#01

NOVITÀ FISCALI INTERNAZIONALI



NEWSLETTER #01 2018
PM CONSULENZE

**Italia, mini amnistia fiscale per i frontalieri
e gli ex residenti all'estero, scudo al 3%**

Il governo italiano ha inserito e recentemente approvato la possibilità di una regolarizzazione forfettaria per i lavoratori frontalieri e gli ex residenti all'estero (iscritti all'Aire).

Si tratta della mini-regolarizzazione introdotta dal decreto fiscale (decreto legge n. 148/2017) collegato alla legge di Stabilità 2018, la cui conversione in legge è stata decisa in via definitiva.

I soggetti interessati, i quali detengono somme e conti all'estero e hanno omesso il corretto adempimento dichiarativo (compilazione del quadro RW), avranno la possibilità di regolarizzare tali importi, compresi gli introiti dalla vendita di immobili detenuti nel Paese dove si è prestata in maniera continuativa l'attività lavorativa, versando il 3% (forfetario, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi) del valore delle attività finanziarie o depositi in essere al 31 dicembre 2016.

Potranno quindi essere regolarizzate le "attività" e le "somme" depositate in conti correnti e libretti di risparmio esteri derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) e d) del TUIR, vale a dire redditi di lavoro dipendente e autonomo.

L'istanza di adesione sarà da presentarsi entro il 31 luglio 2018 e il pagamento del dovuto avvenire spontaneamente in unica soluzione o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa data.

Tale opportunità viene inserita, in deroga alla procedura appena conclusa di Voluntary Disclosure, per la quale si prevedeva un recupero pieno delle sanzioni. Allo scopo di incentivare l'adesione la modifica prolungherebbe inoltre fino al 30 giugno 2020 i tempi per l'accertamento che scadono "a decorrere dal 1 gennaio 2018".

Si attendono comunque ulteriori dettagli in una Circolare di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Restiamo a completa disposizione per assistere la clientela interessata nel perfezionamento della procedura fiscale.

Marco Martini
marco.martini@pmconsulenze.ch



#01

CASE HISTORY



NEWSLETTER #01 2018
PM CONSULENZE

Bioma®

Nature technologized.

Bioma è un'azienda Svizzera nata nel 1990 da un'idea imprenditoriale di offrire, al mercato dell'Agroalimentare e del Vino, prodotti per la filiera produttiva di origine totalmente naturale che potessero sostituire molecole di sintesi chimica. Viene così creato il progetto "Chemical-free" che ha come obiettivo lo sviluppo e la produzione di soluzioni che, in tutte le fasi produttive, usa esclusivamente materie prime e coadiuvanti tecnologici puri e naturali, utilizzabili anche in produzioni biologiche.

Per realizzare queste soluzioni la società sviluppa un processo di produzione innovativo e proprietario, chiamato Geolife Technology, che permette di attivare e stabilizzare le innumerevoli varianti di composti organici presenti nei prodotti mantenendone l'efficacia originale benché usati in dosi minime.

Ciò rende i prodotti unici, estremamente user-friendly e risk-free.

Oggi Bioma è attiva nella produzione e commercializzazione di programmi "Chemical-free" e "OGM-free" per Agricoltura, Bonifica Ambientale, Zootecnia, Enologia, Conservazione Alimentare e Benessere Animale e Umano.

Un risultato di rilievo della società è lo sviluppo di una linea di prodotti che permette la sostituzione totale dei solfiti nel vino mantenendone qualità e durata nel tempo.



**Programma
Chemical-free
per la gestione
del vigneto e
del vino senza
solfiti aggiunti**

Usando le molteplici qualità dei tannini da semi d'uva che hanno singolarmente attività antiossidanti, stabilizzanti e batteriostatiche necessarie nei processi di vinificazione e conservazione, già nel 1993 viene prodotto il primo Merlot "Chemical-free" in Canton Ticino, e oggi i prodotti sono usati in oltre un milione di bottiglie di vino da importanti

cantine in Francia, Italia, USA, Spagna, Portogallo, Svizzera, Grecia e nella culla del vino, la Georgia, con vini che oramai superano abbondantemente i 10 anni.

Bioma, con una pipeline di prodotti completa e naturale in tutte le aree si posiziona idealmente sui mercati nascenti offrendo possibilità di produzioni intensive sia di qualità che di quantità, senza chimica di sintesi.

Bioma SA

Via Luserte SUD 8, CH - 6572 Quartino
T. +41 91 840 1015 - F. +41 91 840 1019
info@bioma.com - bioma.com



#01

CONTATTI



NEWSLETTER #01 2018
PM CONSULENZE

Paolo Morel
Managing Partner

PM Consulenze SA
Viale S. Franscini, 16
6900 Lugano
Tel. +41 (0)91.210.34.44
Fax. +41 (0)91.210.34.45
Mob. +41 (0)76.514.41.14
paolo.morel@pmconsulenze.ch

Marco Martini
Corporate & Tax Advisory

PM Consulenze SA
Viale S. Franscini, 16
6900 Lugano
Tel. +41 (0)91.210.34.44
Fax. +41 (0)91.210.34.45
Mob. +41 (0)78.655.61.06
marco.martini@pmconsulenze.ch

Stefano Bassan
Senior Accountant

PM Consulenze SA
Viale S. Franscini, 16
6900 Lugano
Tel. +41 (0)91.210.34.44
Fax. +41 (0)91.210.34.45
Mob. +41 (0)76.826.27.60
stefano.bassan@pmconsulenze.ch

Claudia Messina
Accountant

PM Consulenze SA
Viale S. Franscini, 16
6900 Lugano
Tel. +41 (0)91.210.34.44
Fax. +41 (0)91.210.34.45
claudia.messina@pmconsulenze.ch

Ilaria Contu
Accountant

PM Consulenze SA
Viale S. Franscini, 16
6900 Lugano
Tel. +41 (0)91.210.34.44
Fax. +41 (0)91.210.34.45
Mob. +41 (0)79.394.56.22
ilaria.contu@pmconsulenze.ch

MAGGIORI INFORMAZIONI
PM Consulenze SA

Viale S. Franscini, 16 - 6900 Lugano
Tel. 091.210.34.44 – Fax. 091.210.34.45
info@pmconsulenze.ch

Il contenuto del presente documento è da considerarsi ad esclusivo scopo informativo e non rappresenta una base vincolante per qualsivoglia consulenza a terzi. Sebbene si sia profuso ogni sforzo per assicurare la precisione delle informazioni fornite, consigliamo di rivolgersi ai propri consulenti per la disamina di ogni singola fattispecie.

